



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Decreto n. 4279 del 31 luglio 2018

***Ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma
nazionale del Piano apistico nazionale 2017-19
e relativo bando per l'accesso ai finanziamenti, per l'annualità 2019***

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 922/1972, il Regolamento (CEE) n. 234/1979, il Regolamento (CE) n. 1037/2001 ed il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che dispone, all'articolo n. 55, la possibilità per gli Stati membri di elaborare programmi triennali a favore del settore dell'apicoltura il cui finanziamento è ripartito al 50% tra l'Unione Europea (FEAGA) e lo Stato membro che per l'Italia è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, del 11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'articolo 92, comma 3;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante la regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto 4 dicembre 2009;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

VISTO il decreto 3 febbraio 2016, n. 387, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 1323, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale (di seguito "Programma")

VISTO il Programma triennale 2017-2019 per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, trasmesso il 15 marzo 2016 alla Commissione UE per l'approvazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 5 luglio 2016, relativa all'approvazione dei programmi degli Stati membri per il miglioramento della produzione e della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

commercializzazione delle produzioni dell'apicoltura per il triennio 2017-2019, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell'UE;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015 "Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo» s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1 agosto e il 31 luglio".

VISTO il decreto dipartimentale n. 3759 del 27/06/2018, con il quale è ripartito il finanziamento del Programma per l'annualità 2019, che inizia il 1 agosto 2018 e termina il 31 luglio 2019, di cui alla citata Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 5 luglio 2016;

VISTE le Istruzioni Operative, emanate da AGEA, n. 28, del 27/7/2016, relative alle procedure istruttorie e di controllo, integrate dalle Istruzioni Operative n. 37, dell'8/11/2016;

CONSIDERATO che il Programma è articolato in sottoprogrammi, di cui uno, di livello nazionale, è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito "Sottoprogramma ministeriale") e i restanti sono di competenza delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito all'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 2173/2016, è consentito alle Amministrazioni che partecipano al Programma di rimodulare il proprio sottoprogramma, in aderenza alle risorse finanziarie assegnate con il decreto dipartimentale n. 2980/2017;

CONSIDERATO che è opportuno procedere ad emanare disposizioni finalizzate a dare attuazione al Sottoprogramma ministeriale per l'annualità 2019, che inizia il 1 agosto 2018 e termina il 31 luglio 2019, limitando il campo di azione del Sottoprogramma ministeriale a quelle misure o sottomisure di interesse generale per il settore, al fine di assicurare sia le finalità complessive del Programma a sostegno del settore apistico, sia l'efficacia e l'efficienza dei relativi finanziamenti;

RITENUTO pertanto necessario approvare la ripartizione del finanziamento per l'annualità 2019 del Sottoprogramma ministeriale, tra le misure e sottomisure individuate di interesse generale per il settore;

RITENUTO altresì necessario procedere all'emanazione di un bando per l'attribuzione dei finanziamenti, per le varie misure e sottomisure finanziate nell'ambito del Sottoprogramma ministeriale, ai soggetti individuati nell'Allegato I del decreto ministeriale n. 2173/2016;

DECRETA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e del decreto dipartimentale n. 3759 del 27/06/2018, con il presente decreto è approvata la ripartizione, per misure e sottomisure, del finanziamento assegnato al Sottoprogramma del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito nominato Ministero, per l'annualità 2019, come riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le percentuali di finanziamento, per le singole misure e sottomisure, sono quelle previste nell'Allegato I al decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173.
3. E' indetta una procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti ripartiti come indicato al comma 1.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla procedura selettiva

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e dell'Allegato I al decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, possono presentare domanda per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, gli Istituti di ricerca, gli Enti e le forme associate, che potranno avvalersi dei propri Centri di riferimento tecnico di cui al decreto ministeriale n. 3159 del 16 febbraio 2010, in possesso dei requisiti richiesti nel presente decreto, che hanno costituito nel sistema del SIAN il proprio "fascicolo aziendale" attivo presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
2. Per le organizzazioni di produttori apistici, ai fini della rappresentatività, è necessaria la dimostrazione di rappresentare un volume di prodotto conferito, nel 2017, superiore a 10.000 quintali e di essere operativi nel settore apistico almeno dal 2013, in più di cinque regioni.
3. Le altre forme associate, di cui al comma 1, devono rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati, almeno il 13% del patrimonio apistico nazionale ed essere operative nel settore apistico almeno dal 2013, in più di cinque regioni.
4. Gli altri enti, pubblici e privati, dovranno dimostrare di possedere una comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore apistico.
5. La consistenza associativa delle associazioni/organizzazioni di secondo grado è calcolata sulla base dei soli apicoltori associati alle singole organizzazioni di produttori aderenti.
6. I dati utilizzati per la valutazione della rappresentatività associativa sono riferiti alle dichiarazioni in Anagrafe apistica del 2017, in analogia a quanto operato con il decreto dipartimentale n. 3759 del 27/06/2018, per la ripartizione delle risorse fra gli Enti partecipanti al programma nazionale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. La domanda per partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti è redatta, dal soggetto che la presenta (di seguito "proponente"), utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo pagatore (AGEA) e scaricabile dal portale SIAN www.sian.it sotto la voce Utilità > Download > DownloadModulistica > Scarico modulistica domande di premio del miele.
2. I proponenti presentano una domanda contenente il dettaglio di ogni misura/sottomisura per la quale richiedono il finanziamento (quadro B – modello domanda aiuto).
3. La domanda, di cui al comma 1, nella quale è obbligatoriamente indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni, è ulteriormente corredata dalla seguente documentazione:
 - a. statuto e atto costitutivo del proponente, ad esclusione degli enti pubblici;
 - b. consistenza associativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - c. ultimo bilancio consuntivo approvato, ad esclusione degli enti pubblici;
 - d. estratto del verbale dell'organo collegiale (Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, etc.) che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di finanziamento (o contributo) (per gli istituti di ricerca e gli altri enti pubblici, solo qualora previsto dai regolamenti interni);
 - e. struttura operativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - f. descrizione del progetto che il proponente intende realizzare nell'ambito di ciascuna misura/sottomisura, comprese apposite schede che riproducano, in modo sintetico, i contenuti tecnici ed economici del progetto;
 - g. chiara indicazione degli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto, rispetto a ciascuno dei requisiti previsti nell'allegato C;
 - h. relazione sull'esperienza maturata nell'ambito delle attività riferite alle misure o sottomisure, per le quali è stata presentata la domanda;
 - i. tabella riportata nell'allegato D, debitamente compilata;
 - j. copia fotostatica fronte-retro della carta di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda.
4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, deve essere riportata, **tassativamente, a pena di esclusione**, nello stesso campo visivo dell'indirizzo riportato al comma



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

5, la seguente dicitura: “PIANO APISTICO TRIENNALE 2017/19 – SOTTOPROGRAMMA MINISTERIALE – ANNUALITA’ 2019 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI – NON APRIRE”.

5. Il plico, contenente la domanda e la documentazione da allegare, **debitamente sigillato**, dovrà pervenire, **tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del giorno 20 settembre 2018**, al seguente indirizzo:

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’unione europea
Ufficio PIUE VI
via XX settembre 20, 00187 Roma**

secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso, presso la sede dell’Ufficio postale del Ministero all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - b. consegna a mano, presso la sede dell’Ufficio postale del Ministero all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - c. raccomandata A/R.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardato recapito dei plichi, oltre il termine tassativo indicato al comma 5, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata, per ciascuna sottomisura, sulla base della procedura e dei criteri stabiliti nel presente articolo, da un’apposita commissione ministeriale (di seguito “Commissione”), da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione verifica la completezza delle domande e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, che comportano l'esclusione dalla valutazione, le carenze della documentazione, che non consentono l'individuazione del proponente o del contenuto del progetto.

3. La Commissione, in fase di verifica, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di 5 giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla commissione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. Le comunicazioni, di cui alla presente lettera avvengono tramite posta elettronica certificata.
4. La Commissione valuta preliminarmente il possesso dei requisiti soggettivi minimi di partecipazione, di cui all'articolo 2. In caso positivo, procede in base ai commi successivi; in caso negativo, esclude il soggetto dalla partecipazione, secondo la procedura prevista all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. All'esito positivo della valutazione, di cui al comma 4, la Commissione valuta ciascun progetto sulla base di:
 - a. una analisi della coerenza del progetto con gli obiettivi del programma strategico del Ministero, di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In particolare:
 - i. in coerenza con il punto C, le azioni di monitoraggio della produzione e del mercato, devono prevedere l'elaborazione e la divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali;
 - ii. in coerenza con il punto D, le attività di ricerca sono strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti e devono essere corredate da documentazione attestante che le sole finalità ed obiettivi sono condivisi con le organizzazioni apistiche .
 - b. una analisi della coerenza del progetto con la misura o sottomisura, per la quale è stato presentato;
 - c. una analisi della coerenza delle azioni previste nel progetto, con i fini che il progetto si propone di realizzare;
 - d. una analisi di adeguatezza delle spese preventivate per la realizzazione delle azioni proposte.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, sono idonei al finanziamento i progetti che abbiano superato positivamente le valutazioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora, per una singola misura o sottomisura, siano stati considerati idonei due o più progetti, la Commissione procede ad assegnare a ciascuno di essi un punteggio, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato C.

Articolo 5

Assegnazione dei finanziamenti

1. La Commissione procede alla quantificazione dei finanziamenti da assegnare, secondo i seguenti criteri:
 - a. nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, sia stato valutato idoneo un solo progetto, ad esso verrà assegnato l'intero importo approvato;
 - b. nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, siano stati valutati idonei due o più progetti, il finanziamento è assegnato, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti, ai progetti che, sulla base dell'importo complessivamente stanziato per la medesima misura o sottomisura, sono interamente finanziabili. Il progetto successivo potrà essere finanziato solo nel caso in cui i fondi residui ne permettano il finanziamento di almeno il 60 %;
 - c. qualora dovessero risultare eventuali risorse non assegnate, le stesse sono ridistribuite ai progetti che non siano stati interamente finanziati, con priorità, nell'ordine, per le misure B.2, D.3, F.1, F.2 e H.
2. In ogni caso, le risorse assegnate ad un progetto non possono essere superiori agli importi definiti nell'Allegato A, né all'importo approvato.
3. La Commissione consegna al Direttore delle politiche internazionali e dell'Unione europea gli atti relativi all'attività svolta e la proposta di assegnazione dei finanziamenti, conformemente a quanto previsto nel presente bando.
4. I finanziamenti sono assegnati con decreto del Direttore delle politiche internazionali e dell'Unione europea, che viene pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 4, l'esito delle valutazioni delle domande ricevute e dell'eventuale assegnazione dei finanziamenti è comunicato ad ogni proponente, anche nel caso in cui la domanda non sia ritenuta ammissibile.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

6. I soggetti che hanno presentato progetti, ai quali non sia stato assegnato l'intero importo richiesto, devono accettare espressamente l'importo assegnato, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, a pena di decadenza dall'assegnazione. Le conseguenti economie sono riassegnate secondo i criteri previsti al comma 1, lettere c e d, e al comma 2.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento, ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 1323, le spese per la realizzazione delle misure e sottomisure, sostenute dai soggetti titolari dei progetti finanziati.
2. Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire unicamente tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e il loro collegamento al conto corrente, intestato al beneficiario, indicato nella domanda di aiuto e presente nel proprio fascicolo aziendale.
3. Non sono comunque ammissibili tutte le spese previste nell'allegato III del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173.
4. In fase di attuazione di ciascun progetto, è ammessa una rimodulazione delle risorse tra le singole voci di spesa, nei limiti complessivi del 10%.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, in fase di attuazione dei progetti non è ammessa rimodulazione di risorse tra differenti progetti, anche presentati dal medesimo proponente.

Articolo 7

Domande di erogazione del finanziamento

1. La domanda per l'erogazione del finanziamento, comprendente la presentazione delle spese da rendicontare, è effettuata dal beneficiario **entro e non oltre il 10 agosto 2019**, utilizzando il modulo "Domanda di pagamento dell'aiuto" disponibile al medesimo indirizzo internet, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, e successive modifiche ed integrazioni, e del Manuale delle procedure e dei controlli n. 28 dell'AGEA, previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 (di seguito, Manuale).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 8

Controlli e rendicontazione

1. I controlli di natura amministrativa sono effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e del Manuale.
2. I controlli sulla regolarità e rispondenza delle spese rendicontate sono effettuati da una apposita commissione ministeriale, nominata con provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. I membri della commissione sono differenti da quelli della commissione, di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Qualora, successivamente ai controlli di cui al comma 2, dovessero risultare economie, la medesima commissione provvede a ripartirle tra altri progetti, che non siano stati interamente finanziati, nei limiti delle spese inizialmente approvate e successivamente rendicontate. L'assegnazione è effettuata secondo i criteri riportati all'articolo 5, comma 1, lettera c.
4. Il pagamento del contributo riconosciuto è effettuato da AGEA, sulla base dell'elenco di liquidazione presentato dal Ministero, ed eseguito esclusivamente attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali indicate dal beneficiario nella domanda presentata e presente nel proprio fascicolo aziendale.

Articolo 9

Rinuncia

1. Il beneficiario può rinunciare in tutto o in parte al contributo richiesto purché tale rinuncia sia formulata per iscritto ed inviata anche per PEC al Ministero **entro e non oltre il 30 aprile 2019**.
2. La rinuncia non è ammessa:
 - a. se il beneficiario è stato informato dell'intenzione da parte dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco presso di lui;
 - b. se dal controllo amministrativo e/o dal controllo in loco emergono irregolarità.
3. Nei casi di rinunce non comunicate o comunicate oltre il termine indicato al comma 1, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per il successivo anno e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 10

Ricorsi e penalità



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

1. Il richiedente può presentare ricorso al Ministero avverso sia i provvedimenti di concessione sia di esclusione dal finanziamento, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. Nei casi di accertata frode o negligenza grave imputabile al richiedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Reg. (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015, che prevedono la restituzione dell'importo indebitamente percepito oltre gli interessi a norma dell'articolo 63, comma 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013.
3. Al richiedente che non rispetta i criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato (in tutto o in parte) come previsto dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per i successivi due anni e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 11

Responsabile del procedimento, quesiti e trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile unico del procedimento per le attività disciplinate dal presente decreto è l'avv. Marco Cerreto (e-mail: m.cerreto@politicheagricole.it; tel. 06-46654032), in servizio presso la Segreteria della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero.
2. Eventuali chiarimenti di natura tecnica relativamente al contenuto del presente decreto possono essere richiesti, dai potenziali proponenti, direttamente al Responsabile, di cui al comma 1, a mezzo e-mail, **entro e non oltre il 5 settembre 2018 alle ore 12.00**. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
3. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione di cui all'articolo 12. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ.
4. Il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, è effettuato ai soli fini dell'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa necessariamente correlate e conseguenti., in conformità alla vigente normativa.
5. L'accesso agli atti può essere esercitato nelle forme previste dalla normativa vigente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nella sezione “Gare”.

Roma, 31 luglio 2018

f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Allegato A – Ripartizione finanziaria

Misura	Sottomisura		Importo annualità 2019
A	A.1	a1.1 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti pubblici a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	5.000,00 13.000,00
	A.2	seminari e convegni tematici	261.000,00
	A.3	azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	60.000,00
	Totale Misura A		339.000,00
B	B.2	indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	80.000,00
	Totale Misura B		80.000,00
D	D.3	presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura	25.500,00
	Totale Misura D		25.500,00
F	F.1	miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica.	17.000,00
	F.2	ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare.	123.000,00
	Totale Misura F		140.000,00
G	Totale Misura G monitoraggio del mercato		72.000,00
H	Totale Misura H miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato		32.500,00
TOTALE			689.000,00



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Allegato B – Obiettivi del programma strategico del Ministero

A	miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura sul mercato
B	difesa dell'apicoltura e dell'ape dalle patologie e dagli inquinanti
C	monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali
D	attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, condivise con le organizzazioni apistiche



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Allegato C – Criteri per la valutazione delle domande relative alle azioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 annualità 2019 e conseguente formazione delle graduatorie e percentuali di assegnazione

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile	<u>Articolazione del punteggio</u>
1	Coerenza con gli obiettivi di cui all'Allegato B	20	<i>Molto alta: 20 punti Alta: 15punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
2	Coerenza con le finalità della misura o sottomisura, per la quale il progetto è stato proposto	20	<i>Molto alta: 20 punti Alta: 15punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
3	Livello di rilevanza e ricaduta generale del progetto per il comparto apistico	20	<i>Molto alto: 20 punti Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
4	Livello quantitativo delle risorse impiegate (strutture, attrezzature e risorse umane)	15	<i>Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
5	Cofinanziamento del progetto <i>(ulteriore rispetto a quello previsto nell'Allegato 1 del DM 2173/2016)</i>	10	<i>≥ 75%: 10 punti 40%-74.9%: 7 punti 5%-39.9%: 4 punti 0%-4.9%: 0 punti</i>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

6	Esperienza nel settore apistico	10	<i>> 10 anni: 10 punti 6-10 anni: 5 punti 5 anni: 0 punti</i>
7	Forme di pubblicità del progetto	5	<i>Alto: 5 punti Medio: 3 punti Basso: 1 punti Irrilevante: 0 punti</i>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Allegato D – Tabella riportante gli elementi di valutazione dei requisiti di ammissibilità

Criteria	Values
<i>Categoria (articolo 2, commi 2-7)</i>	<input type="checkbox"/> forma associata <input type="checkbox"/> ente pubblico o di ricerca <input type="checkbox"/> altri enti privati
<i>Quantità di miele conferito in quintali (soggetti di cui all'articolo 2, comma 2)</i>	q
<i>Operatività (n. Regioni) (soggetti di cui all'articolo 2, commi 2-3)</i>	n.
<i>Rappresentatività (n. alveari) (soggetti di cui all'articolo 2, comma 3)</i>	n.
<i>Esperienza nel settore apistico (anni) (soggetti di cui all'articolo 2, commi 4 e 7)</i>	n. anni
<i>Cofinanziamento (in euro e % del progetto) (eventuale)</i>	€ / %